



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO CIVICO

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. del

INDICE

Art. 1 PRINCIPI E FINALITA'

Art. 2 OGGETTO

Art. 3 ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI

Art. 4 AREE DI INTERVENTO

Art. 5 REQUISITI

Art: 6 INSERIMENTO DEL VOLONTARIO

Art. 7 DOVERI DEL VOLONTARIO

Art 8 MEZZI E ATTREZZATURE

Art. 9 COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 10 RINUNCIA E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Art. 11 RICONOSCIMENTI

Art. 12 REFERENTI DEI VOLONTARI

Art. 13 ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONE E PUBBLICITA'

Art. 1. PRINCIPI E FINALITA'

1. L'Amministrazione Comunale di Mathi Canavese, sulla base dei principi di sussidiarietà e solidarietà sociale, valorizza, oltre al volontariato organizzato, il contributo volontario dei cittadini singoli e associati che intendono partecipare attivamente ad integrare, migliorare e qualificare i servizi resi dal Comune nell'interesse della propria comunità, favorendo legami positivi e stimolando il senso di corresponsabilità e di appartenenza al territorio come bene comune.
2. Il Comune riconosce che l'attività di volontariato è libera. Ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni area di intervento definita dall'Ente.
3. La Giunta comunale sovrintende e vigila sull'andamento del volontariato civico, individua gli obiettivi e le conseguenti attività all'interno dei settori individuati di cui al successivo articolo 4.

Art. 2. OGGETTO

1. Attraverso il presente Regolamento viene disciplinata l'attività di volontariato civico, quale forma di cittadinanza attiva, prestata da liberi cittadini, purché iscritti all'Albo Comunale dei Volontari Civici.
2. Ai fini del presente regolamento, per "*volontario*" si intende la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. I cittadini volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle aree elencate all'articolo 4 del presente Regolamento, per le quali l'Amministrazione Comunale ha competenza in base a norme di legge e/o disposizioni e regolamenti comunali.
4. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i Volontari Civici vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune. Il servizio di Volontariato Civico non costituisce né prefigura, in alcun modo, un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente, ma si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio costituendo per i Volontari Civici un momento di arricchimento delle proprie competenze ed esperienze.
5. In nessun caso il servizio di Volontariato Civico potrà supplire ad eventuali carenze di organico.
6. L'Amministrazione comunale non può avvalersi in alcun modo dei Volontari Civici per lo svolgimento di attività che possono comportare rischi di particolare gravità e che sono caratterizzate da elevata complessità tecnica.

Art. 3. ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI

1. E' già istituito presso il Comune di Mathi l'Albo dei Volontari Civici, suddiviso per aree di attività, al quale i singoli cittadini possono iscriversi al fine di manifestare la propria disponibilità ed impegno sociale nello svolgimento delle attività definite dall'ente, elencate all'art. 4 del presente Regolamento.
2. Le aree di intervento in cui presentare l'attività di volontariato civico elencate nel richiamato articolo sono da intendersi esemplificative e non esaustive; la Giunta Comunale può, con proprio atto, provvedere alla loro integrazione e/o modifica.
3. La tenuta dell'Albo Comunale dei volontari civici, sulla base delle domande pervenute all'Ente, è a cura dell'Area Amministrativa Culturale.
4. L'Albo dei Volontari Civici è pubblicato sul sito istituzionale del Comune previo consenso degli interessati.
5. La valutazione dei volontari iscritti all'Albo dei volontari civici, ai fini dell'avvio e svolgimento del servizio e la relativa gestione è a cura del Responsabile del settore comunale competente per l'intervento da attuare.
6. L'iscrizione all'Albo comunale dei nuovi aspiranti volontari viene effettuata alla presentazione della domanda, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e la firma di accettazione da parte del volontario delle disposizioni, delle norme e dei regolamenti vigenti.

Art. 4. AREE DI INTERVENTO

1. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti.
2. Sono state individuate le seguenti aree in cui i volontari possono svolgere il loro servizio:
 - a) area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio;
 - b) area impegno civile relativa alla tutela e al miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, diritti degli animali, della cura e manutenzione delle aree verdi e della città;
 - c) area culturale, relativa alla promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico, artistico, bibliotecario, archivistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche.
3. Sono anche comprese l'insieme delle attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione tra cui le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, la gestione di sale pubbliche, della biblioteca, la sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza.

4. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano interventi ordinari inerenti i beni di proprietà e/o competenza del Comune nonché i servizi di interesse generale, in particolare:
- Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
 - Sfalco e pulizia dei cigli delle strade comunali, dei sentieri o di aree pubbliche;
 - Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
 - Lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, impianti sportivi, ecc.;
 - Manutenzione delle aree giochi bambini;
 - Consegna locandine e volantinaggio;
 - Trasporto di terzi con proprio automezzo per soddisfazione di loro necessità (es. presso strutture sanitarie, negozi, ...);
 - Accompagnamento terzi in "gruppi di cammino";
 - Attività di pre-scuola e dopo-scuola, nonché sorveglianza bambini all'entrata/uscita dalle scuole;
 - Attività di biblioteca;
 - Supporto allo sportello del cittadino;
 - Assistenza e supporto al "gruppo anziani".

Art. 5 REQUISITI

1. I cittadini che intendono svolgere servizio di volontariato civico devono possedere i seguenti requisiti:
 - avere un'età superiore ai 16 anni (per i minorenni è richiesta l'autorizzazione di chi esercita la patria potestà) ;
 - essere cittadini italiani o comunitari, oppure cittadini di paesi terzi, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
 - non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
 - possedere idoneità psico-fisica in relazione allo svolgimento dell'incarico; l'idoneità dovrà essere attestata da certificato medico.
2. Possono svolgere servizi di volontariato anche cittadini pensionati, persone con invalidità o disabilità fisica, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività operativa, l'Ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un impiego compatibile con la propria condizione.
3. Nella scelta dei candidati non potrà essere in alcun modo attuata discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante Volontario comunale.
4. Per particolari e specifiche attività, che richiedono specifiche competenze, conoscenze, attitudini o predisposizioni, l'Ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.
5. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia.

Art. 6 INSERIMENTO DEL VOLONTARIO

1. L'aspirante volontario civico deve presentare una domanda di inserimento compilando il modulo allegato al presente regolamento (Allegato I).
2. Egli deve altresì sottoscrivere il patto civico disciplinante i rapporti tra il Comune ed il volontario (Allegato II).
3. Ogni Volontario Civico, svolgerà le proprie attività sulla base di uno specifico Progetto redatto ed approvato dal Responsabile del Servizio competente per materia.
4. Nel Progetto verranno indicate le esigenze generali da soddisfare, le azioni da svolgere, le modalità e le condizioni generali di impegno del Volontario Civico.
5. I temi e gli ambiti di intervento dei Progetti possono anche essere proposti dai Volontari.
6. Ogni Volontario Civico, aderendo al Progetto, definirà la propria modalità di partecipazione.

Art. 7 DOVERI DEL VOLONTARIO

1. Il volontario che accetta di espletare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto a:
 - svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza, perizia e prudenza, con senso di responsabilità, di impegno, con lealtà e spirito di servizio, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini, conformemente all'interesse pubblico ed in piena osservanza del presente Regolamento e delle vigenti disposizioni in materia;
 - tenere un comportamento improntato alla massima correttezza durante lo svolgimento delle sue attività;
 - osservare la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'art. 21 del D.lgs. 81/08 al quale, ai sensi dell'art. 3 comma 12-bis dello stesso decreto, è assoggettato;
 - osservare la normativa in materia di privacy relativamente alle informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento delle attività a cui è adibito, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi;
 - comunicare tempestivamente al Responsabile del servizio di riferimento eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività nonché tutti quegli aspetti e circostanze non previste nell'accordo sottoscritto.
2. E' fatto divieto ai volontari comunali di accettare qualsivoglia remunerazione per le attività svolte.
3. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile per qualsiasi comportamento avente natura di illecito penale, civile o di altra natura, e l'Amministrazione Comunale e i dipendenti sono pertanto sollevati da qualsivoglia responsabilità in ordine all'opera prestata dal volontario medesimo.
4. Il volontario che effettua servizi di trasporto di terzi con il proprio automezzo si impegna a verificarne la perfetta efficienza e a garantirne la regolarità con gli obblighi di legge, quali la revisione periodica e l'assicurazione obbligatoria in corso di validità.

5. Si impegna altresì a mantenere in corso di validità la patente di guida e ad astenersi dal servizio in caso di insorgenza di criticità delle proprie condizioni psico-fisiche.
6. I conduttori dei "gruppi di cammino" devono essere in possesso dell'attestato rilasciato dall'ASL TO4 in seguito alla frequenza del corso di formazione per "walking leader".
7. Durante lo svolgimento delle attività i Volontari devono essere provvisti di idonei strumenti di identificazione e riconoscimento messi a disposizione dall'Ente.

ART. 8 MEZZI E ATTREZZATURE

1. Il Comune di Mathi, laddove necessario, può fornire ai volontari i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica ed eventualmente organizzare, a favore dei suddetti volontari, corsi di formazione in materia.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi eventualmente forniti sono concessi in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività o del servizio.

ART. 9 COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nell'Albo ed impiegati in attività di volontariato comunale.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi, conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato. La semplice iscrizione all'Albo del Volontariato civico non comporta l'attivazione di coperture assicurative.
3. Per quanto concerne l'utilizzo di mezzi o veicoli privati nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione viene estesa anche all'impiego degli stessi.

ART. 10 RINUNCIA E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. I volontari possono rinunciare al servizio civico, previa comunicazione all'Ente con un preavviso di almeno 5 giorni, fatte salve eventuali circostanze imprevedibili. In tal caso, il volontario è cancellato dall'albo.
2. Il volontario civico è cancellato dall'albo in caso di inadempimento agli impegni assunti o di perdita di uno dei requisiti richiesti.

ART. 11 RICONOSCIMENTI

1. L'Amministrazione comunale, al fine di dare visibilità alle attività o ai servizi resi dai volontari nell'interesse generale, può prevedere forme di pubblicità quali, ad esempio, menzioni speciali e spazi dedicati negli strumenti informativi. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai volontari, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione del volontariato.

ART 12 REFERENTI DEI VOLONTARI

1. I Volontari eleggono fra loro un referente per ciascuna delle attività di volontariato.
2. L'amministrazione Comunale, d'ufficio o su richiesta degli stessi referenti, organizza con questi momenti di incontro finalizzati a monitorarne l'attività e a valutare l'esito delle attività svolte.

Art. 13- ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICITA'

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione dell'iter formativo, così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 14 dello statuto comunale.
2. Il Regolamento, ad esecutività avvenuta, sostituirà le norme precedentemente stabilite dall'Ente in materia e sarà pubblicato nel sito web dell'ente.